

La scienza e l'incertezza¹. Un percorso attraverso la ricchezza del pensiero di Danilo Zolo: Stato, diritti e relazioni internazionali nell'orizzonte della globalizzazione

GUSTAVO GOZZI

Abstract: The essay analyses Danilo Zolo's thought, considering firstly his method which consists in adopting the perspective of a political theory between political philosophy and political science. On this ground the essay underlines Zolo's critical analysis of the limits of international law in comparison with the system of international relations and, in particular, his criticism of human rights' universalism, which represents a doctrine functional to the hegemonic strategies of Western powers in the frame of globalisation.

In the last paragraph of the essay attention is paid to Mediterranean, which in Zolo's thought represents an alternative to the American Atlanticism's policies and the possible geopolitical frame of an encounter between different cultures

[**Keywords:** International law; national State; human rights' relativism; global Constitutionalism; Responsibility to protect; Mediterranean]

1. La teoria dei sistemi

Ho conosciuto Danilo nel 1986 in occasione di un convegno, organizzato a Bologna da Democrazia Proletaria, che aveva un'intitolazione singolare e suggestiva: "Nei giardini del Palazzo d'Inverno". Questo titolo suggeriva l'invito a sviluppare altre prospettive e altre discipline, una sorta di "scienza dei giardini", accanto al Palazzo d'Inverno, per cercare una soluzione alla profonda crisi del marxismo su cui si discuteva in quegli anni.

Danilo presentò un testo che aveva come tema "Il contributo della teoria dei sistemi all'analisi politica: Easton e Luhmann", nel quale discuteva la prospettiva sistemica di questi due autori². Apprezzava maggiormente Luhmann, di cui sottolineava l'originalità rispetto ad Easton. In particolare Zolo metteva in luce il fatto che Luhmann

¹ "Il contributo conoscitivo che ogni scienza riesce a dare [...] non va oltre quello di togliere gli uomini dall'ignoranza per collocarli nell'incertezza", in D. Zolo, *L'alito della libertà*, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 74.

² D. Zolo, "Il contributo della teoria dei sistemi all'analisi politica: Easton e Luhmann", in L. Altieri *et. al.*, *Nei giardini del Palazzo d'Inverno*, Milano, Angeli, 1986, p. 100.



non era uno scienziato della politica, perché costruiva la sua sociologia sulla base di presupposti epistemologici che negavano la possibilità e l'utilità di una scienza empirica della politica. Una teoria politica assolve ai suoi compiti quando suggerisce criteri per decidere quali siano i problemi che meritano di essere studiati e avviati a soluzione³. In breve: quando riesce a cogliere, ordinare e ridurre la complessità sociale.

Il sistema politico moderno è uno – non il solo e, comunque, non quello centrale come in Easton – dei sottosistemi differenziati, autonomi e specializzati. In questa prospettiva sistemica di Luhmann, governare è, più che decidere, predeterminare i temi della decisione politica, ossia decidere su ciò su cui è opportuno decidere.

Il sistema politico, secondo questo approccio, procede al seguito, ossia subordinatamente allo sviluppo di altri settori funzionali: della scienza, della tecnologia, dell'economia. In questo contesto Zolo avvertiva il rischio che l'esperienza dello Stato di diritto e della democrazia si estinguesse con il venir meno del primato della cultura giuridica e politica europea e delle sue grandi tradizioni, quella liberale e quella democratica.

Qui Danilo anticipava i temi che avrebbe sviluppato ne *Il Principato democratico* del 1992.

2. Il metodo

Queste prime considerazioni ci portano alla necessità di chiarire la *prospettiva metodologica* seguita da Danilo Zolo e da lui esposta, in particolare, nel capitolo, assai complesso, dedicato a “L'empirismo di Norberto Bobbio”, nel volume *L'alito della libertà*.

In un'importante relazione dal titolo “Dei possibili rapporti tra filosofia politica e scienza politica”, svolta in un convegno tenutosi a Bari nel 1971 sullo stato delle discipline politologiche, Bobbio aveva sottolineato la distinzione tra filosofia politica e scienza politica sulla base, da una parte, dei temi fondamentali della filosofia (un modello ideale di Stato, la giustificazione della obbligazione politica ecc.) e, dall'altra, del metodo della scienza politica, che corrisponde al metodo delle scienze empiriche, i cui criteri sono l'empiricità, la descrittività, l'avalutatività. Bobbio mostrava in realtà le

³ *Ibid.*, p. 106.



difficoltà della scienza politica ad assumere l'approccio empiristico delle scienze naturali, a causa del carattere simbolico, teleologico, ideologico delle azioni umane⁴.

Zolo si poneva in una prospettiva molto produttiva, in un orizzonte postempiristico⁵, oltre l'eredità positivistica e oltre gli aspetti dogmatici dell'empirismo. Al di là della distinzione tra scienza politica, di cui denunciava il metodo empiristico e quantitativo che vorrebbe prescindere da giudizi di valore, e filosofia politica, che assai spesso si risolve in approcci puramente speculativi, come nel caso della teologia politica, egli proponeva invece l'approccio della *teoria politica*, che intende sviluppare un'analisi della complessità dei fenomeni sociali, con la consapevolezza che i significati delle teorie sono *storicamente variabili* e che ogni esperienza empirica può essere interpretata alla luce di una pluralità di teorie e che non è possibile eliminare i giudizi di valore dall'indagine empirica. Su questa base e in questa prospettiva, che comprende sia la scienza che la filosofia politica, ciò che importa è la distinzione dell'“intera riflessione teorica sul fenomeno politico [...] dall'uso etico-religioso o etico-ideologico del linguaggio politico”.

Oltre al superamento della distinzione tra scienza politica e filosofia politica, va da ultimo ricordata l'osservazione di Zolo, secondo il quale “nessuna interpretazione [...] dello sviluppo della scienza può prescindere da un *approccio* [...] storico, sociologico ai comportamenti [...] ai valori, alle pratiche e alle decisioni metodologiche delle comunità scientifiche”⁶.

È un'osservazione importante, che mi permette di introdurre una considerazione problematica. Condivido infatti la critica all'empirismo della scienza politica, così come alle ontologie metafisiche della filosofia politica, e ritengo che il terreno sul quale questa critica possa essere adeguatamente formulata sia quello della ricostruzione storica (più precisamente storico-costituzionale), sul cui fondamento è possibile elaborare i contenuti delle teorie. Del resto ciò compare anche là dove, nel dialogo sul diritto internazionale, Zolo e Bobbio si confrontano sulla crisi del positivismo giuridico e riflettono sulla distinzione tra il *rule of law* anglosassone, incentrato sul primato del giudice, e il *Rechtsstaat* tedesco e poi continentale, fondato sul primato del legislativo:

⁴ N. Bobbio, “Scienza politica”, in *Enciclopedia Feltrinelli Fischer*, Milano, Feltrinelli, 1970, p. 440.

⁵ D. Zolo, *L'alito della libertà*, cit., p. 76.

⁶ *Ibid.*, p. 75.



due modelli che si spiegano solo all'interno di due diverse tradizioni storico-costituzionali.

Le considerazioni di Danilo Zolo sui mutamenti contemporanei della forma-Stato sono costantemente svolte nel quadro delle trasformazioni dell'attuale sistema delle relazioni internazionali. Occorre pertanto delineare gli aspetti più significativi di questo sistema nell'interpretazione di Zolo, per poi articolare queste analisi con le considerazioni sulle forme di governo e sulle forme dello Stato.

3. Diritto internazionale e relazioni internazionali

Nel sesto capitolo del volume *L'alito della libertà* dedicato al saggio di Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace* (1966), Zolo nega che le Nazioni Unite rappresentino un passo avanti rispetto a precedenti istituzioni internazionali: ciò è dovuto al loro carattere gerarchico, alla mancanza di una struttura costituzionale paragonabile a quella dello Stato di diritto e, infine, alla presenza di un organo – il Consiglio di Sicurezza – che non è né neutrale, né *super partes*.

Il confronto con Bobbio, che Zolo assume come suo interlocutore privilegiato su questi temi, è condotto all'insegna della ricerca di una possibile convergenza tra due approcci che non ritengo incompatibili, ossia tra il normativismo kelseniano (cui si ispirava Bobbio) e il realismo neogroziano di Danilo Zolo (mentre sicuramente il normativismo è incompatibile con il realismo *à la* Morgenthau).

Bobbio metteva in luce l'esistenza degli elementi di un ordine sovrastatale⁷, che veniva da lui presentato come la graduale formazione di uno Stato federale sul modello degli Stati Uniti, e inoltre accentuava, pur con le loro innegabili ambiguità, il rilievo assunto dalla presenza di Tribunali internazionali, ricordando che già Kelsen aveva auspicato la creazione di una giurisdizione penale internazionale⁸. Per cui poteva

⁷ Kelsen, cui si riferiva Bobbio, nei *Principles of International Law*, New York, Rinehart & Company, 1952, aveva infatti ritenuto di intravedere la nascita di un ordine giuridico sovrastatale a partire dal Trattato di Versailles, dal Patto della Società delle nazioni del 1919 e dal Patto Briand-Kellogg del 1928. Queste importanti fonti del diritto internazionale potevano essere considerate come le prime formulazioni di un ordine giuridico internazionale sovrastatale. Ciò consentiva di definire “guerra giusta” la Seconda guerra mondiale, concepandola come giusta reazione alla violazione dell'ordine giuridico creato da quei Patti e da quel Trattato.

⁸ Cfr. H. Kelsen, *Peace through Law*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1944, trad. it. *La pace attraverso il diritto*, Torino, Giappichelli, 1990.



affermare che ci si sta avviando “verso un ordinamento internazionale in cui i soggetti di diritto non son più soltanto gli stati ma lo sono anche e soprattutto gli individui”⁹.

Obiettando criticamente contro questa valutazione, Zolo metteva in luce il rischio che potesse nascere la sovranità dispotica o totalitaria di un nuovo Leviatano, riprendendo quanto Kant aveva già affermato in *Sul detto comune*, dove aveva ipotizzato che un futuro “stato della pace universale” potesse essere in realtà il “più terribile dispotismo”¹⁰. Bobbio riconosceva il rischio, ma osservava che è sempre più diffusa la tendenza a dar vita, non tanto ad una “repubblica mondiale” (Kant) o ad uno “Stato federale mondiale” (Kelsen), bensì ad “entità politiche e giuridiche sopranazionali”, come gli Stati Uniti d’Europa.

Del resto anche Zolo, in uno scritto del 2006¹¹ e nel precedente volume *I signori della pace*¹² del 1998, aveva considerato la possibilità di uno scenario segnato dalla fondazione di nuove e diverse istituzioni regionali o internazionali, ad es. un sistema di alleanze tra potenze economiche e demografiche come la Cina¹³, l’India, il Brasile ecc. distinte e dislocate rispetto all’area occidentale.

In questo contesto la stessa Europa come unione regionale, se recuperasse “la sua identità culturale e la sua autonomia politica, potrebbe svolgere [...] un ruolo di notevole rilievo strategico”.

Ciò che preme sottolineare è la costante apertura di nuove prospettive da parte di Zolo. Infatti egli aggiungeva, nel capitolo settimo de *L’alito della libertà*, che vi è tuttavia il rischio che quest’ultimo processo rappresenti solo il rafforzamento “di una delle aree più ricche e progredite del pianeta e una sua accresciuta distanza dai paesi del Mediterraneo”¹⁴. In ciò egli introduceva un altro tema centrale nella dinamica delle relazioni internazionali, ossia il divario dell’Occidente rispetto ai paesi in via di sviluppo

⁹ D. Zolo, *L’alito della libertà*, cit., p. 124.

¹⁰ I. Kant, “Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi” (1793), in Id., *Scritti di storia, politica, diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 156.

¹¹ D. Zolo, “Riformare le Nazioni Unite?”, in G. Gozzi, G. Bongiovanni (a cura di), *Popoli e civiltà*, Bologna, Il Mulino, 2006.

¹² D. Zolo, *I signori della pace*, Roma, Carocci, 1998. In questo testo Zolo affermava che l’ipotesi di un “Terzo super partes” non corrisponde all’immagine della realtà contemporanea, dove esistono ampie aree di “anarchia cooperativa”, p. 79.

¹³ È soprattutto la Cina che sembra riproporsi come ciò che è stata per millenni, ossia “l’impero che sta al centro del mondo”. Se questo obiettivo si realizzasse, allora sarebbe giunto anche per le Nazioni Unite “il tempo di chiudere i battenti, come è accaduto in passato alla Santa Alleanza e alla Società delle Nazioni” (D. Zolo, “Riformare le Nazioni Unite?”, cit., p. 182).

¹⁴ D. Zolo, *L’alito della libertà*, cit., pp. 120-21.



e, in particolare, rispetto alla cosiddetta “riva sud” del Mediterraneo: una prospettiva molto importante nella riflessione di Zolo (e del gruppo che con lui aveva realizzato il volume sul Mediterraneo del 2007), che vedeva nel Mediterraneo un’alternativa all’ideologia dello “scontro di civiltà”.

Queste considerazioni che emergono attraverso il dialogo tra Bobbio e Zolo sono di grande rilievo, in quanto ci consentono di comprendere la complessità delle odierne relazioni internazionali e di renderci conto dell’esistenza di “due mondi paralleli”: da una parte, il faticoso cammino, dopo la Seconda guerra mondiale, di un diritto cosmopolitico (il diritto internazionale dei diritti umani, lo sviluppo delle giurisdizioni penali internazionali, gli incerti passi di un *global constitutionalism*¹⁵) e, dall’altra, la durezza delle relazioni internazionali segnate dalla crisi del multilateralismo, in un quadro di trasformazione dei processi di globalizzazione e di crescenti spinte protezionistiche.

È nell’ambito di questa analisi delle relazioni internazionali e del diritto internazionale che Zolo affronta i temi propri di una teoria dello Stato.

4. Crisi dello Stato nazionale

Il volume *Tramonto globale. La fame, il patibolo, la guerra* (2010) fornisce una ricostruzione in cui gli oggetti teorici dell’analisi – lo Stato nazionale e la forma di

¹⁵ In proposito cfr. T. Suami *et al.* (a cura di), *Global Constitutionalism from European and East Asian Perspectives*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

Secondo Mattias Kumm, autore di “On the history and theory of global constitutionalism” in questo volume, tra la fine della Prima guerra mondiale e la fine della Seconda, il diritto internazionale attraverso delle trasformazioni fondamentali. Sotto la guida degli Stati Uniti, gli Stati alleati ed altri Stati “operarono effettivamente come agenti rivoluzionari della comunità internazionale per stabilire le basi di un nuovo mondo giuridico e politico fondato sui principi che erano stati precedentemente estranei al diritto internazionale: erano principi costituzionali, genealogicamente connessi con gli orientamenti normativi delle rivoluzioni americana e francese del XVIII secolo, fortemente contestati durante il XIX e il primo XX secolo in molti Stati europei, ma destinati ad acquisire uno stato egemonico con la vittoria degli Alleati dopo la Seconda guerra mondiale e ad ottenere pienamente quello status dopo la fine della Guerra fredda” (M. Kumm, “On the history and theory of global constitutionalism”, in T. Suami *et al.*, (a cura di), *op. cit.*, p. 174).

Il *rule of law*, la democrazia e i diritti umani divennero centrali anche nel diritto internazionale. Tra i principi base del costituzionalismo globale Kumm pone, in primo luogo, l’idea della *self-determination*, introdotta nel diritto internazionale come principio generale nel 1945, che portò alla fine degli imperi e condusse per la prima volta ad una universalizzazione della statualità. In secondo luogo, l’idea della statualità fu radicalmente riconcettualizzata. Internamente essa fu legata alla sua funzione di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani. In terzo luogo, si è affermata la centralità dell’interpretazione e dello sviluppo progressivo del diritto per la comprensione dei diritti umani e l’adeguata istituzionalizzazione della loro protezione.



governo democratica, i diritti umani e, nuovamente, l'organizzazione delle Nazioni Unite – risultano strettamente interconnessi in un quadro rigorosamente sistematico.

Uno degli aspetti fondamentali dell'analisi di Zolo si riferisce ai processi di globalizzazione. Egli non si limita a ribadire quanto aveva già sottolineato in un precedente volume¹⁶, nel quale aveva messo in luce l'incremento del divario tra paesi ricchi e paesi poveri in seguito ai processi di globalizzazione. Egli indaga piuttosto altri aspetti di questo processo: da un lato, vengono messi in luce gli elementi strutturali di queste trasformazioni; dall'altro, sono indagate le implicazioni culturali di questi processi.

Sul primo aspetto Zolo approfondisce il tema della crisi dello Stato nazionale, ossia la sua perdita di controllo rispetto alla dilatazione spaziale introdotta dal mercato mondiale, e la crisi dello Stato sociale che dipende anche dalla riduzione delle risorse derivanti dalla mancata imposizione fiscale sulle imprese multinazionali.

Ma Zolo chiarisce come questi esiti della globalizzazione siano in realtà il prodotto di precise strategie decise dalle maggiori potenze che operano sulla scena internazionale e che hanno escluso da questi disegni di portata planetaria ampie realtà geopolitiche, come l'Africa e vaste aree dell'America centrale e meridionale.

Il ruolo delle grandi potenze e delle loro strategie egemoniche, che rendono impraticabile ogni tentativo di dar vita ad un ordine giuridico sopranazionale, è uno dei temi dominanti di questo volume, ossia la chiave di lettura che permette a Zolo sia di definire con precisione il significato delle democrazie e dei diritti umani, sia di chiarire ulteriormente la portata di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite.

5. Contro l'universalismo dei diritti

Nell'analisi di Zolo vi è costantemente – come ho precedentemente anticipato – un doppio sguardo: rivolto, da un lato, alle relazioni internazionali e, dall'altro, alle trasformazioni che esse determinano nel funzionamento delle forme di governo democratiche. Infatti se nel diritto interno si assiste alla crisi dei diritti sociali e dei diritti di libertà, a livello internazionale siamo in presenza, secondo Zolo, di una crisi irreversibile del diritto internazionale dei diritti umani.

¹⁶ D. Zolo, *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*, Roma-Bari, Laterza, 2006.



Egli prende decisamente le distanze dalla prospettiva formulata da Bobbio ne *L'età dei diritti* (1990), un'opera nella quale veniva enunciata la stretta connessione tra la democrazia e i diritti, che ne rappresentano l'“essenza”, ossia la condizione necessaria, e quella tra la realizzazione della pace e la democrazia, che ne costituisce il presupposto imprescindibile. Zolo, al contrario, formula un giudizio drastico, affermando che probabilmente un'“età dei diritti” non è mai esistita e che forse essa sussiste oggi solo nei residui dello Stato di diritto del secolo diciannovesimo. È un giudizio che sembra non riconoscere alcun futuro per i diritti e rispetto al quale ho sempre espresso a Danilo Zolo la mia diversa valutazione.

Al tema dei diritti Zolo dedica una grande attenzione, quasi per definire conclusivamente le riflessioni che aveva già avviato in opere precedenti, in particolare in *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale* (1995). La sua indagine si sviluppa in molteplici direzioni nel tentativo, in larga misura riuscito, di cogliere tutta la complessità del problema che si estende dal tema dei diritti dei popoli, alle questioni del relativismo culturale, alle ambivalenze degli interventi umanitari, alle inadeguatezze della Carta europea dei diritti di Nizza (che non introduce, a suo giudizio, alcuna novità, riducendosi piuttosto ad una “compilazione ripetitiva”¹⁷).

Affrontando il problema dei diritti dei popoli, Zolo ritorna ancora una volta sulla globalizzazione e sui suoi effetti devastanti rappresentati dall'estensione della povertà e della fame. Sulla base di questa valutazione egli respinge coerentemente ogni visione trionfalistica che vede nella globalizzazione l'alba di una “seconda modernità” (Ulrich Beck). Al contrario, riprendendo le lucide e spietate analisi di Joseph E. Stiglitz, Zolo denuncia la spoliazione delle risorse dei paesi in via di sviluppo e la drammatica condizione delle popolazioni che vivono al di sotto della soglia di povertà (circa tre miliardi di persone), all'interno di uno squilibrio tra povertà e ricchezza che sembra senza rimedio (il 20% della popolazione più ricca consuma il 90% dei beni e servizi prodotti).

La sua indagine si estende anche alle implicazioni culturali della concezione occidentale dei diritti e alla loro strumentalizzazione nel processo di espansione egemonica dell'Occidente. Zolo respinge le posizioni di tipo cosmopolitico, ad esempio

¹⁷ D. Zolo, *Tramonto globale. La fame, il patibolo, la guerra*, Firenze, Firenze University Press, 2010, p. 80.



ciò che aveva definito il “cosmopolitismo politico-giuridico” di Jürgen Habermas¹⁸, in quanto ritiene giustamente che il tentativo di imporre il presunto universalismo¹⁹ dei diritti attraverso la globalizzazione non abbia in realtà annullato le differenze culturali. È sufficiente pensare all’esistenza di dichiarazioni differenti e alternative rispetto alla Dichiarazione (cosiddetta) Universale dei Diritti Umani del 1948, che enunciano un fondamento dei diritti diverso da quello proprio della tradizione occidentale: la Dichiarazione islamica universale dei diritti dell’uomo del 1981 e la successiva Dichiarazione dei diritti dell’uomo nell’Islam del 1990.

Ma occorre sviluppare e andare oltre le pur importanti considerazioni svolte da Danilo Zolo, che rappresentano comunque una premessa sicuramente condivisibile.

La Conferenza mondiale di Vienna del 1993 prese atto della pluralità delle interpretazioni dei diritti e riconobbe la necessità di ammettere le specifiche realtà storiche e culturali di ogni nazione e le tradizioni e i valori di ogni popolo. Venne così proclamato l’“universalismo” dei diritti, ma lo si relativizzò in relazione ai differenti standard valutativi di ogni tradizione culturale²⁰. In occasione della Conferenza di Vienna vennero infatti formulate, a conferma di queste interpretazioni dei diritti, la Dichiarazione di Tunisi del 1992, quella di Bangkok del 1993 e quella di San José dello stesso anno.

Ma su questo punto, ossia sull’insostenibile tesi dell’universalismo dei diritti umani credo sia necessario andare più a fondo.

La Conferenza mondiale di Vienna, che promulgò la Dichiarazione sui diritti umani il 25 giugno 1993, adottata da 171 nazioni, ebbe luogo dopo il dibattito sugli “Asian Human Rights” o “Asian Values” dei primi anni Novanta. Al di là degli aspetti strumentali²¹ di questo dibattito, esso contribuì a mettere in discussione la concezione

¹⁸ Cfr. D. Zolo, *I signori della pace*, Roma, Carocci, 1998, p. 50.

¹⁹ Contro l’universalismo dei diritti umani, Zolo aveva già osservato che i diritti dell’uomo sono il risultato di precise vicende storiche (*Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 142) e che il loro presunto carattere universale è contestato da culture diverse da quella occidentale (D. Zolo, *L’alito della libertà*, cit., pp. 142-43). Nel percorso che lo ha portato ad interrogarsi sul fondamento dei diritti nelle diverse civiltà e culture importante è stata la riflessione Danilo Zolo sul mondo islamico. Nella “Presentazione” dell’edizione italiana del volume di Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Riforma islamica. Diritti umani e libertà nell’Islam contemporaneo*, Roma-Bari, Laterza, 2011, Zolo ripercorre il pensiero di questo autore che ha *storicizzato* – così come il suo maestro M. Taha – la rivelazione coranica, ritrovandovi sia una visione divergente, sia una concezione convergente con quella occidentale.

²⁰ Nella Conferenza di Vienna Onuma Yasuaki aveva visto l’avvio di un “Transcivilizational international law”, in O. Yasuaki, *International Law in a Transcivilizational World*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 383 ss.

²¹ Cfr. A. Sen, *Development as Freedom*, Oxford, Oxford University Press, 1999.



ampiamente condivisa dell'universalismo occidentale dei diritti, rivelando l'arroganza, come scrive Onuma Yasuaki, dell'identificazione di ciò che è occidentale con ciò che è universale²².

Tuttavia le norme enunciate dalla Dichiarazione non sono giuridicamente vincolanti, in quanto questo documento non è un trattato. Malgrado questi limiti la Dichiarazione di Vienna ha aperto la strada per assumere *un approccio trans-civiltà* ai diritti umani, ossia per dar vita ad una concezione che miri a formulare nel XXI secolo un comune fondamento²³ dei diritti umani, che sia la base per realizzare una coscienza normativa condivisa, sebbene non abbia indicato la via per conseguire questo importante risultato.

Come pervenire a questo esito, che costituisce il fondamento di un incontro di civiltà? La riflessione deve necessariamente aprirsi a quei contributi che alimentano il dibattito contemporaneo tra le cosiddette “epistemologie del sud” e le concezioni occidentali dei diritti umani.

Una via per raggiungere questo risultato è stata proposta da innovativi studiosi come Raimon Panikkar e Boaventura de Sousa Santos che, procedendo dalla constatazione della incompletezza di tutte le culture, ricercano la complementarità dei loro concetti fondamentali, dei loro rispettivi “topoi”²⁴, per raggiungere un fondamento interculturale.

²² O. Yasuaki, *International Law in a Transcivilizational World*, cit., p. 385.

²³ *Ibid.*, p. 370.

²⁴ Si vedano B. de Sousa Santos, “Toward a multicultural conception of human rights”, *Abhandlungen/Zeitschrift für Rechtssoziologie*, 18 (1997), 1, pp. 1-15; R. Panikkar, “Is the notion of human rights a western concept?”, *Cahier*, 81 (1984), pp. 28-47. Fintantoché i diritti umani saranno concepiti come universali, essi potranno essere utilizzati strumentalmente per finalità egemoniche. Occorre invece, afferma Sousa Santos, al di là della visione universalistica dei diritti e oltre un relativismo privo di relazione tra le culture, procedere dalla premessa che tutte le culture sono incomplete, come si può evincere dalla constatazione della loro pluralità. Le diverse culture racchiudono differenti e incommensurabili universi di significato incentrati sui loro concetti fondamentali, sui loro *topoi*. Interpretare i concetti fondamentali di una cultura attraverso i concetti di un'altra cultura è difficile, se non impossibile. Sousa Santos propone pertanto, sulla scorta di Panikkar, un'“ermeneutica diatopica”, basata sull'idea che i concetti fondamentali, i *topoi*, di una cultura siano incompleti così come la loro stessa cultura. L'obiettivo dell'“ermeneutica diatopica”, che consiste in un processo di *creazione* di conoscenza, non è il raggiungimento della completezza, ma della consapevolezza della *reciproca incompletezza*. Con l'acquisizione della consapevolezza della reciproca incompletezza delle due diverse tradizioni culturali – ad esempio di quella occidentale e di quella islamica – sono poste le condizioni per il conseguimento di una interpretazione multiculturale dei diritti umani. È un'originale e importante conclusione che individua nel multiculturalismo – inteso come un'interpretazione interculturale dei diritti umani – una terza via tra le due alternative dell'universalismo e del relativismo culturale.



In questa prospettiva il multiculturalismo viene concepito come terza via tra l'universalismo e il relativismo.

6. Oltre l'universalismo e il relativismo

Zolo invece ritiene che la constatazione delle differenti concezioni espresse nella pluralità delle dichiarazioni imponga necessariamente l'assunzione di *una prospettiva relativistica*, che riconduca la Dichiarazione del 1948 ad una espressione della "occidentalizzazione" del mondo che tenta di imporsi a civiltà e culture più deboli. La dottrina dei diritti umani viene così da lui interpretata come un'"ideologia occidentale"²⁵, funzionale ai processi di globalizzazione che, come ha affermato Antony T Anghie, legittima la conquista dei mercati da parte delle potenze occidentali e la loro appropriazione delle risorse naturali delle popolazioni del cosiddetto "Terzo mondo"²⁶.

Questa analisi è sicuramente inconfutabile e condivisibile, ma occorre anche ricordare i tentativi, che ho precedentemente menzionato, di realizzare una prospettiva interciviltà²⁷ o "trans-civiltà", come afferma Onuma Yasuaki, o di approfondire le condizioni per sviluppare un approccio interculturale²⁸. Si tratta di orientamenti proposti da studiosi che cercano di costruire ponti tra differenti tradizioni culturali, sebbene non debbano essere sottaciuti i limiti di questi tentativi²⁹.

Inoltre anche la prospettiva che vede nei diritti umani e nella democrazia solo un'ideologia di legittimazione della volontà egemonica delle potenze occidentali deve essere approfondita e ampliata fino a considerare che le popolazioni dei paesi in via di

²⁵ D. Zolo, *Tramonto globale*, cit., p. 54.

²⁶ Cfr. A. Anghie, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

²⁷ O. Yasuaki, "When was the Law of International Society Born? An Inquiry of the History of International Law from an inter-civilizational Perspective", *Journal of the History of International Law*, 2 (2000), pp. 1-66.

²⁸ Cfr. ad es. A.A. An-Na'im, *Riforma islamica*, cit.

²⁹ Sousa Santos si chiede infatti quali siano le possibilità di questo dialogo interculturale, quando una di queste culture, quella occidentale, è stata caratterizzata da costanti violazioni dei diritti dell'uomo e poi dei diritti umani in nome dei propri valori considerati universali: dapprima quelli della cristianità (sec. XV-XVII), poi della sua missione civilizzatrice (sec. XVIII-XIX), poi dello sviluppo (sec. XX) e infine della democrazia (sec. XX-XXI). "Dopo secoli di ineguali scambi culturali, è possibile un equo trattamento delle culture?", chiede Sousa Santos.



sviluppo rivendicano i diritti umani come tutela della loro identità culturale, della conservazione delle loro risorse, del rispetto delle loro condizioni ambientali³⁰.

Infine se consideriamo l'odierna situazione nei paesi arabi, ci rendiamo conto del rilievo che hanno assunto i diritti umani nella prospettiva delle rivolte arabe nel periodo dal 2010 al 2014, nella successiva conquista della democrazia costituzionale in Tunisia e nelle possibili future trasformazioni costituzionali democratiche in paesi come l'Algeria, il Sudan, il Libano, l'Iraq. I movimenti che hanno abbattuto le autocrazie arabe non erano alimentati da motivazioni religiose, bensì dalla affermazione delle libertà fondamentali, dalla rivendicazione della dignità e dalla richiesta di diritti individuali³¹. Non si può certamente parlare di un tramonto dei diritti, se *realisticamente* possono essere il fondamento di queste trasformazioni epocali.

Si potrà forse osservare che questi movimenti possono vivere la breve stagione del periodo delle rivolte per essere poi sostituiti da *élites* solo formalmente rappresentative, ma la loro portata è stata sicuramente decisiva per determinare la crisi di forme di governo dispotiche e ritengo che essi possano ancora contribuire a favorire una trasformazione profonda delle forme-Stato nei paesi arabi.

7. Contro il costituzionalismo globale

Le osservazioni critiche di Zolo sull'universalismo dei diritti umani sollevano un altro punto di particolare rilievo, ossia l'insostenibilità degli orientamenti che si riconoscono nel "costituzionalismo globale". Si tratta delle tesi di autori come Richard Falk, che ha formulato l'ipotesi di un "centralismo globale radicale"³² – come lo ha definito Hedley Bull nella sua puntuale interpretazione critica – in cui dovrebbe esprimersi il superiore interesse comune dell'intera umanità. Tesi simili si ritrovano nella prospettiva enunciata da Habermas, che a partire dall'affermazione dell'universalismo dei diritti umani, in virtù del loro nucleo morale condiviso dalle grandi religioni del pianeta, ha rivendicato la necessità di "un ordine cosmopolitico giusto e pacifico"³³.

³⁰ Cfr. B. Rajagopal, "International law and Third World resistance: A theoretical inquiry", in A. Anghie *et. al.* (a cura di), *The Third World and International Order*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

³¹ Cfr. Y. Ben Achour, "Il compromesso storico tra lo 'Stato civile' e la religione nel neocostituzionalismo arabo post-rivoluzionario", *Rivista di filosofia del diritto*, 5 (2016), 2, pp. 224-44.

³² H. Bull, *The Anarchical Society*, London, Macmillan, 1977, pp. 302-05.

³³ D. Zolo, *Tramonto globale*, cit., p. 57. In proposito cfr. J. Habermas, "Kants Idee des Ewigen Friedens. Aus dem historischen Abstand von 200 Jahren", *Information Philosophie*, 5 (1995), p. 5 e ss.



La critica di queste posizioni può facilmente basarsi sul riscontro di un pluralismo giuridico, ossia sul riconoscimento di una pluralità di sistemi giuridici in cui si rispecchiano i valori di differenti civiltà e sulla constatazione delle rivendicazioni normative avanzate da movimenti politici o dalle popolazioni indigene di paesi “sottosviluppati” o “in via di sviluppo”.

Al fondo delle prospettive del globalismo giuridico o del cosmopolitismo viene tradizionalmente individuata la filosofia kantiana. Anche Zolo rinvia a questa tradizione³⁴. In realtà credo che la filosofia politica di Kant andrebbe riletta per ritrovarvi, come è noto, non solo l'impossibilità di un governo mondiale, ossia del governo di uno “Stato di popoli” o di una “repubblica federale mondiale”, che potrebbe dar vita al “più terribile dispotismo”; ma anche per comprendere come Kant considerasse realistico solo un avvicinamento del sistema degli Stati alla condizione ideale della “pace perpetua” – senza poterla mai conseguire – attraverso alleanze degli Stati in funzione di autodifesa, mediante l'estensione di forme di giurisdizione internazionale, attraverso l'affermazione di forme di governo democratico-rappresentative ecc.

Le valutazioni critiche di Zolo sul globalismo giuridico e sulla prospettiva di un possibile “Stato cosmopolitico” costituiscono il presupposto di un suo giudizio drastico sulla irriformabilità³⁵ delle Nazioni Unite e sulla ambivalenza degli interventi umanitari.

Il primo argomento è pienamente condivisibile, giacché critica in modo inconfutabile la realtà istituzionale delle Nazioni Unite, costituite da un'Assemblea Generale, in una posizione di marginalità, che può emanare delle dichiarazioni prive di forza coattiva, e da un Consiglio di Sicurezza dove siedono le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale dotate di un potere di veto, che rappresenta il principale ostacolo ad ogni possibile riforma democratica e che, in assenza dell'obbligo di astensione delle grandi potenze nel caso di un loro coinvolgimento in un conflitto militare, impedisce che possa essere una presa una decisione contraria ai loro interessi strategici. Di qui il giudizio conclusivo di Zolo che afferma risolutamente e giustamente

Questo testo è la versione abbreviata del saggio apparso con lo stesso titolo in *Kritische Justiz* 28 (1995), 3, pp. 293-319, tradotto in lingua italiana con il titolo “L'idea kantiana della pace perpetua, due secoli dopo”, in J. Habermas, *L'inclusione dell'altro*, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 177-215.

³⁴ D. Zolo, *Tramonto globale*, cit., p. 54 e Id., *Cosmopolis*, cit., p. 66.

³⁵ D. Zolo, “Riformare le Nazioni Unite?”, cit., pp. 157-82.



il fallimento delle Nazioni Unite paragonate, con Morgenthau, ad una sorta di riedizione della Santa Alleanza.

Il secondo argomento, relativo al significato degli interventi umanitari, emerge con particolare evidenza là dove Danilo Zolo ha affrontato criticamente, sul piano delle relazioni politiche internazionali, la radicale trasformazione del concetto di sovranità degli Stati nazionali sulla base della dottrina della “responsabilità di proteggere”.

8. Intervento umanitario e *Responsibility to Protect*

Il concetto di “Responsibility to Protect” risale ad alcuni documenti che ne hanno definito i lineamenti: in primo luogo, il rapporto denominato *The Responsibility to Protect* realizzato nel 2001 dalla International Commission on Intervention and State Sovereignty, che era stata istituita per iniziativa del governo canadese. Successivamente il concetto è stato sviluppato dal Secretary-General’s High Level Panel on Threats, Challenges and Change nel rapporto del 2004 *A More Secure World: Our Shared Responsibility*. L’anno successivo queste tesi furono riprese nel rapporto dell’UN Secretary-General Kofi Annan intitolato *In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All*. Infine nel settembre 2005 il concetto di RtoP fu assunto nel documento della General Assembly delle NU, *World Summit Outcome*, GA Rs. 60/1 (*Outcome Document*)³⁶.

Questi documenti tentavano di dare una risposta ai disastri umanitari di Somalia, Bosnia and Herzegovina, Rwanda, Kosovo, Darfur individuando presunte nuove forme di legittimità per gli interventi umanitari. Il primo documento del 2001³⁷ riformulò la concezione della sovranità interpretandola non più come controllo sul territorio e sulla popolazione, come era nel modello Westfalia, bensì come responsabilità sia verso l’interno, ossia verso la popolazione, sia verso l’esterno, ossia verso situazioni di gravi violazioni dei diritti umani in altri contesti geopolitici³⁸.

Infatti la International Commission, relativizzando la centralità del concetto di sovranità, introdusse la prospettiva secondo cui la responsabilità deve essere suddivisa

³⁶ Per questa ricostruzione cfr. C. Stahn, “Responsibility to Protect: Political rhetoric or emerging legal norm?”, *The American Journal of International Law*, 101 (2007), p. 99 ss.

³⁷ Cfr. International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect*, 2001: <http://www.iciss.ca/report-en.asp>.

³⁸ C. Focarelli, “La dottrina della ‘responsabilità di proteggere’ e l’intervento umanitario”, *Rivista di diritto internazionale*, 91 (2008), 2, p. 320.



tra lo Stato nazionale e la più ampia comunità internazionale. Sulla base di queste premesse vennero indicate con chiarezza le condizioni nelle quali la responsabilità dello Stato deve essere sostituita dalla “residual responsibility” della comunità internazionale degli Stati³⁹.

L’International Commission ha inoltre stabilito i criteri di legittimità che debbono essere al fondamento degli interventi “umanitari” conseguenti all’assunzione della “responsabilità di proteggere”, per giustificarne la violenza: la giusta causa, la retta intenzione, il *last resort*, la proporzionalità dei mezzi, una ragionevole prospettiva di successo⁴⁰.

In particolare le “giuste cause” vengono essenzialmente individuate in violazioni estreme dei diritti umani, come nelle uccisioni di massa o nella pulizia etnica. Si tratta di violazioni gravissime, che configurano un disprezzo della dignità umana di tale portata da rappresentare una “minaccia alla pace” e rientrare pertanto nelle ipotesi – previste dal Capo VII della Carta delle Nazioni Unite – che consentono al Consiglio di Sicurezza di intraprendere azioni per il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale (art. 42).

Tuttavia nel dibattito in Assemblea Generale sulla relazione del Segretario Generale denominata *In Larger Freedom*, numerosi furono gli Stati che sottolinearono come la nuova legittimazione dell’intervento umanitario, formulata attraverso la dottrina della RtoP, fosse solo una concezione che consentiva alle grandi potenze di imporre i loro interessi e valori agli Stati più deboli⁴¹. Come è stato sostenuto da molti paesi del Terzo Mondo o in via di sviluppo, quali Algeria, Egitto, Colombia, Vietnam, Venezuela, Iran, Cuba, Siria, Tanzania, la dottrina della RtoP serve essenzialmente a tutelare gli interessi degli Stati più forti contro i più deboli⁴² e a legittimare politiche di tipo neo-coloniale⁴³. Ciò è avvenuto, ad es., nel caso dell’intervento militare in Libia sulla base della Resolution 1973 (2011) del Security Council⁴⁴ che imputando alle

³⁹ C. Stahn, *op. cit.*, p. 104.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ C. Focarelli, *op. cit.*, p. 331.

⁴² Cfr. UN – General Assembly – Fifty-nine session, 2005, A/59/PV.86,87,89,90. Questa posizione fu chiaramente espressa, ad es., dal rappresentante della Siria.

⁴³ Cfr. A. Orford, *Reading Humanitarian Intervention. Human Rights and the Use of Force in International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 182-85.

⁴⁴ Nel testo della Risoluzione 1973 (2011) si può leggere che il Consiglio di Sicurezza: “Reiterating the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan population [...] Authorizes Member States



autorità libiche crimini contro l'umanità ha giustificato la reazione neo-coloniale dell'Occidente⁴⁵.

Il diritto internazionale rivela qui il suo carattere di costruzione che si presta alle strumentalizzazioni da parte delle politiche di potenza nel complesso sistema delle relazioni internazionali. La dottrina della “Responsibility to Protect” si rivela infatti ancora una volta, per usare la terminologia di Koskeniemi, una Hegemonic Technique che consente alle grandi potenze di legittimare le proprie finalità egemoniche, adducendo come giustificazione le gravi violazioni dei diritti umani, che sono a tutela della dignità di ogni essere umano, ossia utilizzando concetti proclamati come universali, quali i diritti umani, per legittimare il perseguimento di interessi unilaterali di potenza.

Danilo Zolo osserva che la dottrina della “collective international responsibility to protect”, estendendo la portata dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, mirava ad autorizzare le “guerre umanitarie”. In realtà l'orientamento americano ha finito con il legittimare la dottrina della “guerra preventiva”⁴⁶.

9. L'alternativa mediterranea

Nel quadro delle sue analisi sulle relazioni internazionali, grande spazio Danilo Zolo ha dedicato al tema del Mediterraneo, al quale rivolgo le mie ultime considerazioni.

A commento del volume *L'alternativa mediterranea*, da lui curato con Franco Cassano, Danilo Zolo poneva alcuni interrogativi:

Il Mediterraneo è oggi un'entità geopolitica che può assumere un valore politico e strategico nel contesto dei processi di globalizzazione in corso? La recente ripresa del tema mediterraneo da parte dei tre più importanti paesi euromediterranei – la Francia, la Spagna e l'Italia – per iniziativa del presidente francese Nicolas Sarkozy, che ha lanciato l'idea dell'“Unione del Mediterraneo” – è il segno di un rilancio significativo del dialogo e della

[...] to take all necessary measures [...] to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack”

⁴⁵ Commentando la risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Karim Mezran osserva che: “la legittimità dell'intervento resta [...] decisamente dubbia”, in considerazione delle finalità egemoniche e neo-coloniali che esso racchiudeva sotto l'apparenza della “guerra umanitaria”; cfr. K. Mezran, “La rivolta”, in K. Mezran, A. Varvelli (a cura di), *Libia. Fine o rinascita di una nazione?*, Roma, Donzelli, 2012, p. 172.

⁴⁶ D. Zolo, “Riformare le Nazioni Unite?”, cit., p. 179. È certamente una dottrina inaccettabile per il suo carattere strumentale ai disegni egemonici della potenza americana e Zolo ribadisce efficacemente ciò che aveva ampiamente argomentato in passato, soprattutto in *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Torino, Einaudi, 2000.



cooperazione fra le due sponde del Mediterraneo, nella scia aperta del processo di Barcellona del 1995? In che direzione va questo rilancio?⁴⁷

Il Mediterraneo, seguendo l'interpretazione di Fernand Braudel, ha conservato storicamente la sua specificità di “mare interno”, “col suo vuoto creatore”, con “le sue umanità complementari”, superando la sfida che proveniva dall'apertura degli immensi spazi oceanici e continentali dominati dagli imperi spagnolo e portoghese⁴⁸.

Oggi il Mediterraneo potrebbe opporsi alla sfida dell'“atlantismo americano”, rappresentando un'“alternativa” all'espansione globale degli Stati Uniti che, scriveva Zolo, “non solo sfidano la grandezza civile del Mediterraneo ma minacciano il destino della civiltà europea e del mondo arabo-islamico”⁴⁹.

In particolare Zolo sottolineava come, dopo la fine dell'Unione Sovietica e lo scioglimento del Patto di Varsavia, gli Stati Uniti avessero esercitato direttamente o attraverso la NATO⁵⁰ una serie di interventi militari nei Balcani, “in violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale generale”: l'azione militare in Bosnia-Erzegovina nel 1995 e la guerra contro la Repubblica Federale Jugoslava nel 1999, che erano state motivate da ragioni umanitarie, ma che rappresentavano in realtà l'espressione di un disegno di affermazione egemonica nell'area euromediterranea⁵¹.

Il processo di Barcellona, che aveva introdotto nel 1995 la *Euro-Mediterranean Partnership* (EMP), avrebbe potuto far riscoprire le radici mediterranee dell'Europa, ma alla condizione – scriveva Zolo nell'“Introduzione” al volume *L'alternativa mediterranea* – che fosse stato superato lo schema eurocentrico e si fosse realizzata un'autentica cooperazione paritetica⁵².

In realtà il principio di “condizionalità”, posto alla base degli accordi di associazione euro-mediterranea, creava una situazione di dipendenza dei paesi della

⁴⁷ D. Zolo, “La questione mediterranea e il ‘processo di Barcellona’”, in *Jura Gentium*, 2009, p. 1: <https://www.juragentium.org/topics/med/forum/it/zolo.htm>.

⁴⁸ Cfr. F. Braudel, *La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris, Librairie Armand Colin, 1949, trad. it. *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 1982, p. 1332.

⁴⁹ D. Zolo, “La questione mediterranea e il ‘processo di Barcellona’”, cit., p. 2.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 3.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² D. Zolo, “La questione mediterranea. Introduzione”, in F. Cassano, D. Zolo (a cura di), *L'alternativa mediterranea*, Milano, Feltrinelli, 2007, p. 25.



“riva sud” del Mediterraneo, condizionando l'erogazione di aiuti finanziari all'introduzione del modello europeo di democrazia, diritti umani e *rule of law*.

La successiva *European Neighbourhood Policy* (ENP), introdotta negli anni 2003-2004, prometteva una partecipazione nel mercato interno (“stake in the Internal Market”) dell'UE, alla condizione di realizzare un adattamento alle complesse regolamentazioni del mercato unico europeo; in breve: sulla base di una europeizzazione⁵³ dei paesi arabi del Mediterraneo.

L'eurocentrismo dei progetti euro-mediterranei è rimasto una costante nel succedersi delle varie politiche europee. In questo quadro si comprendono le ragioni del fallimento del Processo di Barcellona, che mirava a creare un'area di pace e stabilità sulla base di un'estensione e applicazione nel Mediterraneo del modello europeo della democrazia e dei diritti.

Dopo Barcellona il Mediterraneo è rimasto dunque uno spazio diviso e non ‘condiviso’, un mare lacerato. In modo particolare Zolo, nella sua “Presentazione” del volume di An-Na'im, ritiene molto problematica la possibile adesione da parte del mondo musulmano al modello dello Stato costituzionale occidentale, in quanto esso oggi “rischia di essere travolto dai processi di globalizzazione economica, politica, giuridica e comunicativa che lo investono e ne deformano le strutture, come un'ampia letteratura ormai documenta”⁵⁴. In altri termini: Zolo sostiene l'improponibilità del modello dello Stato costituzionale occidentale al mondo arabo islamico, in quanto questa forma-Stato appare oggi interamente stravolta dei processi di globalizzazione.

Zolo non manca di sottolineare le responsabilità dell'Occidente che ha sempre mirato a corrompere le *élites* arabe. Al tempo stesso il progetto americano del *Broader Middle East* – presentato come una democratizzazione del mondo islamico – si è tradotto in un tentativo di distruzione dei valori fondamentali del messaggio islamico con gli strumenti neo-coloniali dell'egemonia politica, economica, militare⁵⁵. In breve, come ha affermato Mohammed Arkoun, a partire dall'Ottocento al mondo arabo

⁵³ Questo programma produsse, tra l'altro, l'effetto paradossale di rafforzare i movimenti fondamentalisti che si opponevano a questa “europeizzazione” dei paesi arabo-musulmani.

⁵⁴ D. Zolo, “Presentazione” dell'edizione italiana, in A.A. An-Na'im, *Riforma islamica*, cit., p. XXII.

⁵⁵ *Ibid.*, p. XXIV.



islamico è stato impedito di progettare il proprio destino con un lavoro su sé stesso che non venisse interrotto, manipolato, falsato dalla volontà delle potenze conquistatrici⁵⁶.

Dopo l'esplosione delle "primavere arabe" e il loro fallimento, con la sola straordinaria eccezione della Tunisia, che ha saputo dar vita ad una autentica democrazia costituzionale sul fondamento dell'affermazione di un'identità arabo-islamica enunciata nella costituzione del gennaio 2014, l'Europa ha ridefinito la propria strategia mediterranea. In un documento del 2015 dal titolo *Towards a New European Neighbourhood Policy*, l'UE tiene conto dei diversi esiti e dei differenti processi di trasformazione in atto nella "riva sud" e propone una nuova rappresentazione del Mediterraneo: non più solo un sistema di relazioni dell'Europa con i paesi del *Neighbourhood* mediterraneo, ma con "the neighbours of the neighbours".

In breve: l'Europa formula la rappresentazione di un Mediterraneo allargato, che si estende fino ad includere la Russia, l'Asia Centrale, l'Africa, i Paesi del Golfo. In questo nuovo sistema di relazioni la politica che l'UE adotterà sarà ispirata ad una "variable geometry", incentrata su temi diversi e su diverse modalità di accordo con i differenti paesi di questo Mediterraneo allargato.

Quale futuro dunque per l'Europa nel Mediterraneo?

"Le diversità e gli antagonismi interni al pluriverso mediterraneo – concludeva Zolo nel suo testo a commento de *L'alternativa mediterranea* – potranno ricomporsi e divenire una forza di resistenza al 'monoteismo atlantico' solo a condizione che l'Europa intera riscopra le sue radici mediterranee". In questa prospettiva è necessario che "l'Europa, ritrovate le sue radici mediterranee, si mostri capace di erigersi a soggetto internazionale, dotato di una forte identità culturale e politica e perciò libero dai vincoli dell'atlantismo e aperto alla collaborazione con il mondo islamico e al confronto con le potenze asiatiche oggi emergenti"⁵⁷.

Era un auspicio che ora, in presenza dell'impossibilità di un'unione politica, in assenza di una comune politica estera europea, delle profonde divisioni nelle politiche migratorie e delle distanze che separano i paesi europei nelle politiche economiche, appare purtroppo irrealizzabile.

⁵⁶ *Ibid.* Cfr. M. Arkoun, "Come conciliare Islam e modernità", *Le monde diplomatique*, 10 (2003), 4, p. 2.

⁵⁷ D. Zolo, *La questione mediterranea e il "processo di Barcellona"*, cit., p. 4.



Ma la ricchezza degli stimoli e le suggestioni che le indagini e gli interrogativi di Danilo Zolo ci hanno consegnato, rappresentano il suo contributo imprescindibile per proseguire il cammino lungo le vie che la sua ricerca ci ha indicato.

Gustavo Gozzi
Università di Bologna
gustavo.gozzi@unibo.it